Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 ottobre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 20 OTTOBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Società Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti - C.R.E.A., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1969 (verbale 30 gennaio 1960). — **Società Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti - C.R.E.A., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1969 (verbale 30 aprile 1957). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969 (n. 238443/3899 di rep.). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969 (n. 365532/7806 di rep.). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1969 (n. 48785/18697 di rep.). — **La Rinascente per l'esercizio di Grandi Magazzini, società per azioni, in Milano:** Terza estrazione di obbligazioni 5,50 % 1963/81 sorteggiate il 1° ottobre 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-SIDER 5,50 % 1953-1972 1ª e 2ª serie sorteggiate il 30 settembre 1969. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1969. — **I.T.V.P. - Istituto Terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 7 ottobre 1969. — **Gruppo Mondadori - Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno:** Obbligazioni 6-6,50 % 1965-1979 sorteggiate il 24 settembre 1969. — **Dott. Inverni & Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1969. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggia-

te il 6 ottobre 1969. — **F.O.M. - Fonderie Officine Meccaniche, società per azioni, in Favria Canavese (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1969. — **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Luino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1969. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969 (Deliberazione 16 febbraio 1957). — **Alfe, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1969. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1960-74 sorteggiate il 3 ottobre 1969. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-75 sorteggiate il 3 ottobre 1969. — **Autostrada Torino-Savona, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 6 ottobre 1969. — **Immobiliare Molino Zerba, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1969. — **S.A.B.A. - Società per azioni Bonifiche Agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1969. — **Cartonificio Fiorentino, società per azioni, in Sesto Fiorentino (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1969. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni ENEL 6 % 1967-1987, 1968-1988 (1ª emissione), 1969-1989 (1ª emissione) sorteggiate il 13 ottobre 1969. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni ENEL 6 % 1965-1985 (1ª emissione), 1965-1985 (2ª emissione), 1966-1986 (1ª emissione) sorteggiate il 13 ottobre 1969. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1969 (10ª estrazione). — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano,** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1969 (13ª estrazione). — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1969. — **« Carbogas » - Società di Navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1969. — **« Bibolini » - Società di Navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1969. — **Comune di Napoli - IV Direzione - Finanza e ragioneria:** 89ª estrazione buoni a premio « Città di Napoli ». — **Comune di Napoli - IV Direzione - Finanza e ragioneria:** 176ª estrazione. Ammortamento L. 1.272.300. — **Città di Torino:** Avviso di rettifica.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° settembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
registro n. 26 Difesa, foglio n. 89

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

IACOVONE Livio, nato il 9 marzo 1916 a Bugnara (L'Aquila), sottotenente artiglieria cpl. (ora tenente colonnello a.s.p.e.) Battaglione R. Marina in Somalia. — Destinato alla sorveglianza e direzione del tiro di un gruppo di 12 mitragliere Breda a.a. da 13,2 m/m della R.M. a disposizione del sottosettore di Gelib (Somalia) dava continuato esempio di serenità, spirito di sacrificio, alto sentimento del dovere, spostandosi nei vari appostamenti delle armi molto spesso sotto il bombardamento aereo nemico, per organizzare con capacità ed iniziativa un'efficace difesa c.a., che causava notevoli perdite all'avversario. Il 22 febbraio durante il combattimento, trovandosi in vicinanza del Giuba, accorreva con altri animosi, in soccorso di un ufficiale gravemente ferito, e, incurante del fuoco di fucileria nemica dalla riva, riportava nel suo generoso tentativo, una ferita non grave alla coscia sinistra. — Gelib (Somalia), 13-22 febbraio 1941.

CAHSAI Gheremariam Teclehaimanot, cl. 1896, ex sciumbasci IX Battaglione Eritreo. — Comandante di mezza compagnia, benchè ferito, teneva saldamente la posizione sotto violento fuoco di preponderanti forze avversarie. Assalito a breve distanza si lanciava con i propri uomini al contrassalto fugando gli aggressori e cagionando loro sanguinose perdite. Esempio di coraggio e di profondo sentimento del proprio dovere. — Valle Encoi, 13 aprile 1939.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

FOSCHINI Giuseppe, nato il 15 giugno 1897 a Faenza (Ravenna), ex seniore VI battaglione cc.n.. d'Africa. — Comandante di un battaglione camicie nere, ne forgiava anima e carattere e si dimostrava pienamente capace di assolvere tutti gli svariati incarichi e azioni di guerra in cui il battaglione fu impegnato. Attaccato a Dabat da ingenti masse ribelli regolarizzate e capeggiate da inglesi, fronteggiava con sereno coraggio ed ottima capacità tattica una situazione inizialmente molto pericolosa, incitando con l'esempio e con la parola i suoi valorosi legionari alla resistenza accanita ed al contrattacco con esito completamente favorevole. In successive operazioni su altri fronti dimostrava ottima capacità di comando, iniziativa e coraggio non comuni. — Dabat, 12-13 aprile - Dembeà, maggio-agosto 1941.

(9774)

Decreto presidenziale 1° settembre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1969
registro n. 26 Difesa, foglio n. 90

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del comando XXIX *Corpo d'armata in data* 1° *dicembre* 1918.

DEL FRATE Giovanni Pio, nato il 22 novembre 1897 a Capannori (Lucca), sottotenente 1° reggimento genio zappatori. — Comandante di un drappello incaricato di aprire i varchi nel reticolato antistante il paese nemico, assolveva il proprio incarico e prendeva quindi parte volontariamente all'irruzione in paese, animando i combattenti e dando chiara prova di valore e di spirito del dovere. — Tierno, 27 ottobre 1918.

Determinazione del comando VIII Corpo d'armata in data 1° *novembre* 1918.

MARTINUCCI Gelindo Enrico, nato il 25 ottobre 1896 a Piuro (Sondrio), soldato 3° gruppo - 4ª autobatteria da 102. — Ottimo soldato, nell'esplicazione delle proprie mansioni di telefonista, in più di venti mesi passati in prima linea, sul Carso, nella zona di Gorizia, sugli Altipiani, dette prova costante di coraggio e di abnegazione. — Carso-Gorizia, 1° novembre 1918.

(9773)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1969, n. **679.**

Semplificazione delle procedure catastali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano*)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.

Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

(*Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni*)

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-*bis* del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

(*Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni*)

L'articolo 55 è modificato come segue:

« Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale è rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonchè del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;

b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;

e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.

Il documento di cui alla lettera *a*) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonchè gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Per il documento di cui alla lettera *b*) valgono le norme del seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera *d*), l'Ufficio tecnico erariale:

fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;

notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato ».

Art. 4.

(*Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture*)

L'articolo 56 è modificato come segue:

« I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonchè, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera *c*) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma ».

Art. 5.

(*Tipo di frazionamento*)

L'articolo 57 è modificato come segue:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente,

purchè posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso;

b) denunce di successione, purchè presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata ».

Art. 6.

(*Perfezionamento delle domande di voltura*)

L'articolo 57-*bis* è modificato come segue:

« Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.

Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarità di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'indempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformità, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.

Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto ».

Art. 7.

(*Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano*)

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

Art. 8.

(*Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani*)

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

Art. 9.

(*Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti*)

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-*bis*, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

Art. 10.

(*Verificazioni in interi comuni*)

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.

Nessun'altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, però, l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 11.

(*Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni*)

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, è modificato come segue:

« I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purchè muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 ».

Art. 12.

(*Formalità relative all'annotazione di riserva*)

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era statta accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 13.

(*Rilascio delle certificazioni catastali*)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.

E' data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.

E' altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16.

Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

Il titolo III della tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 14.

(*Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti*)

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 15.

(*Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti*)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verificazione, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

Art. 16.

(*Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa*)

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

TABELLA

TITOLO III

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali

OGGETTO	Tariffa (lire)		*Annotazioni*
	Fisso	Scritturato	
A) *Catasto terreni:*			
1) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Nel caso di catasto a sistema schedaristico si applicano le stesse tariffe con i criteri indicati al n. 3 per il Nuovo catasto edilizio urbano. Quando trattasi di monografie di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione, le tariffe sono raddoppiate. Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini d'indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni certificato copia od estratto	200		
b) per la prima pagina		100	
c) per ogni pagina successiva .		50	
2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ciascun foglio di mappa compreso	200		

Segue TABELLA

OGGETTO	Tariffa (lire)		*Annotazioni*
	Fisso	Scrit-turato	
B) *Nuovo catasto edilizio urbano*:			
3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema, totali o parziali di schede di partita, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni partita	300		
b) per la prima scheda di ciascuna partita		100	
c) per ogni scheda di ciascuna partita, successiva alla prima .		50	
4) Certificati, copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini d'indennità, di sovvenzioni e simili è dovuto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni certificato o estratto	200		
b) per la prima pagina		100	
c) per ogni pagina successiva . .		50	
5) Copie di planimetria di unità immobiliari urbane, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) formato semplice	300		
b) formato doppio	500		

Segue TABELLA

OGGETTO	Tariffa (lire)		*Annotazioni*
	Fisso	Scrit-turato	
C) *Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo catasto edilizio urbano*:			
6) Studio, definizione ed introduzioni in atti delle volture catastali:			
a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	2.000		
b) per ogni tipo di frazionamento approvato	1.500		
7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbana e gli abbozzi della stessa, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe, le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4 - 1/2 - 1/1) in cui è contenibile il disegno richiesto: 1/4: lire 500; 1/2: lire 1.000; 1/1: lire 1.500.
a) per ogni copia o estratto . . .	1.000		
b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante, quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti		50	In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a metà.
8) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
a) per la prima ½ ora	500		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora	800		
9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969, n. 680.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Fisica dello stato solido » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 17 aprile 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Fisica dello stato solido » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 98. — CARUSO

Repertorio n. 585

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Fisica dello stato solido » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì diciassette del mese di aprile, 17 aprile 1969, in una sala del palazzo universita[illegible], in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno (Torino) il 2 dicembre 1919, residente in Rivoli, corso Susa n. 32, direttore di sezione nell'Università di Torino, delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere per conto dell'amministrazione universitaria gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa in conformità al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, ed ivi residente, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università in data 26 marzo 1969, che, per estratto si allega sub. *A*, assistito dal dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, direttore amministrativo;

2) Paonni Salvatore, nato a Seminara (Reggio Calabria) il 21 maggio 1926, residente a Torino, corso Belgio n. 179, in qualità di assessore delegato dal sindaco della città di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale in data 15 febbraio 1969 (approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 4 marzo 1969), che, per estratto, si allega sub *B*;

3) Oberto Tarena avv. Gianni, nato a Brosso il 9 settembre 1902 e residente in Ivrea, via Arduino n. 4, in qualità di presidente della giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale in data 17 febbraio 1969 (approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 6 marzo 1969), che, per estratto si allega sub *C*.

I predetti comparenti, della cui identità personale, io, ufficiale rogante, sono certo, previa rinuncia tra loro d'accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale

Premettono quanto segue

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, comprende la « Fisica dello stato solido » fra gli insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in fisica e che l'insegnamento predetto è svolto per incarico;

b) che la facoltà di scienze della Università di Torino ha recentemente prospettata la opportunità di istituire presso detta facoltà una cattedra di « Fisica dello stato solido » poichè tale materia si è venuta da qualche tempo affermando come nuova ed autonoma disciplina diretta allo studio dalle proprietà elastiche, termiche, elettriche e magnetiche dei diversi elementi;

c) che l'amministrazione provinciale ed il comune di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento in quote uguali, il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato al suddetto insegnamento;

d) che il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con deliberazione in data 28 maggio 1968 il consiglio di amministrazione dell'università con deliberazione del 26 marzo 1969, il senato accademico con deliberazione del 27 marzo 1969, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di fisica dello stato solido.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La città di Torino e la provincia di Torino, affinchè presso la facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali dell'Uni-

versità di Torino venga attuato l'insegnamento di « Fisica dello stato solido », si impegnano a versare, in parti uguali, all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dai successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contribuiti di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Torino in unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede o in altra cattedra, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la città di Torino e la provincia di Torino si obbligano ad elevare, assumendone il carico in parti uguali, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti precitati si impegnano, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di fisica dello stato solido.

L'Università di Torino, verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lettera *b*), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di fisica dello stato solido e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di professore di ruolo di fisica dello stato solido si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di fisica dello stato solido.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, parte da me medesimo su otto facciate intere e parte della nona di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano, ed in conferma, meco lo sottoscrivono, firmando anche i fogli non contenenti le firme finali. Non viene data lettura degli allegati perchè le parti espressamente me ne dispensano.

Mario ALLARA
Gianni OBERTO TARENA
Salvatore PAONNI
Ivo MATTUCCI
Adolfo LOLLI, *ufficiale rogante*

Registrato a Torino, addì 16 aprile 1969, n. 1140, vol. 44, Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **681**.

Autorizzazione all'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1970 le seguenti serie di francobolli: commemorativi di Raffaello Sanzio nel 450° anniversario della morte; commemorativi di Jacopo Tatti detto il Sansovino, nel 4° centenario della morte; celebrativi dei campionati mondiali di sci alpino in Val Gardena nel 1970; commemorativi di Erasmo da Narni detto il Gattamelata, nel 6° centenario della nascita; commemorativi di Maria Montessori nel 1° centenario della nascita; celebrativi dell'Idea Europea; celebrativi della 12ª Giornata del francobollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1970:

a) commemorativi di Raffaello Sanzio nel 450° anniversario della morte;

b) commemorativi di Jacopo Tatti detto il Sansovino nel 4° centenario della morte;

c) celebrativi dei campionati mondiali di sci alpino in Val Gardena nel 1970;

d) commemorativi di Erasmo da Narni detto il Gattamelata nel 6° centenario della nascita;

e) commemorativi di Maria Montessori nel 1° centenario della nascita;

f) celebrativi dell'Idea Europea;

g) celebrativi della 12ª Giornata del francobollo.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969, n. 682.

Estinzione dell'opera pia « Azzaroli », con sede in Santa Agata sul Santerno.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Azzaroli », con sede in Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1969, n. 683.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno ad acquistare alcuni immobili.

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno viene autorizzata ad acquistare dagli eredi Donati e cioè dalla signora Emma Donati in Monti e dal dott. Pietro Donati, gli stabili, inseriti nell'edificio della propria sede, siti in via del Porticciolo, numeri 7 e 9 e in via delle Stalle, numeri 4 e 4-*bis*, della superficie complessiva di mq. 290 al prezzo di L. 26.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette veloci « CP 236 » e « CP 237 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 - Atti di Governo - registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Le motovedette veloci « CP 236 » e « CP 237 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 15 luglio 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1969

SARAGAT

GUI — LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1969
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 358

(9594)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.

Radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi da fiuto nei condizionamenti da gr. 50, 100 e 500.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1959, atti del Governo, registro n. 118, foglio numero 66, con il quale il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi da fiuto Leccese Superiore da gr. 50, S. Antonino Superiore da gr. 50 e 100, Sun di Spagna da gr. 50 e 100, S. Giustina 1ª qualità da gr. 500, Zenziglio 1ª qualità da gr. 500, Erbasanta 1ª qualità da gr. 500, Leccese 1ª qualità da gr. 500, Macubino 2ª qualità da gr. 500 e Scaglietta da gr. 500, venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita dei prodotti suddetti nei cennati condizionamenti è in continua costante diminuzione per cui si rende opportuno provvedere alla loro radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

I tabacchi da fiuto Leccese Superiore da gr. 50, S. Antonino Superiore da gr. 50 e 100, Sun di Spagna da gr. 50 e 100, S. Giustina 1ª qualità da gr. 500, Zenziglio 1ª qualità da gr. 500, Erbasanta 1ª qualità da gr. 500, Leccese 1ª qualità da gr. 500, Macubino 2ª qualità da gr. 500 e Scaglietta da gr. 500 sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detti prodotti continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1969
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 250

(9482)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1969.

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - N. AG.4.2.3/281 del 26 settembre 1969, riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 25, del 1° ottobre 1969;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1969-70 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria. La scuola ha sede in Roma, presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse e da allievi della scuola; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma complessiva di lire 6.600.000 (seimilioniseicentomila) — in ragione di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna, Napoli e Trieste — a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli istituti della rispettiva facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 8.400.000 (ottomilioniquattrocentomila) per la istituzione — connaturata alla stessa organizzazione della scuola — di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 15.000.000 (quindicimilioni), faranno carico: per L. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 (partitario 16580); per L. 8.400.000 (ottomilioniquattrocentomila) allo stanziamento che verrà iscritto nel corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1969

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Registro n. 53, foglio n. 350

(9672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 51-AR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 51-AR », a suo tempo assegnato alla ditta « Oref-Ar », di Neri Ugo, con sede in Arezzo, località Agazzi n. 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(9547)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-CN ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 4-CN », a suo tempo assegnato alla ditta Rosa Mirko, con sede in Mondovì (Cuneo), corso Italia n. 16.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Cuneo.

(9534)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Colli », con sede in Sezze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1969, il rag. Francesco Spano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Colli », con sede in Sezze (Latina), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Cesare Grilli, dimissionario.

(9678)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Autofiloviaria », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1969, il dott. Nicola De Feo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Autofiloviaria », con sede in Bari, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Milella, deceduto.

(9679)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Nuova Stella », con sede in Pratocentenaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1969, il rag. Pier Luigi Marchesi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Nuova Stella », con sede in Pratocentenaro (Milano), in sostituzione del dott. Gaetano Capasso, deceduto.

(9681)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « G. Matteotti - fra cavamonti, scalpellini ed affini », con sede in Altamura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1969, il rag. Guido Caporizzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « G. Matteotti - fra cavamonti, scalpellini ed affini », con sede in Altamura (Bari), in sostituzione del rag. Pietro Bruno, deceduto.

(9680)

Fusione della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Gay & C., con sede in Menaggio nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società Autovie lariane vall'Intelvesi di Como.

Con decreto 2 luglio 1969 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Gay & C., con sede in Menaggio (Como) è fusa nella cassa di soccorso istituita per il personale dipendente dalla società Autovie lariane vall'Intelvesi di Como.

(9600)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Monterosi (Viterbo), è stata prorogata fino al 28 febbraio 1970.

Dalla data del decreto il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato commissario governativo di detta società in sostituzione dell'avv. Pasquale Bove, dimissionario.

(9637)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Bellaria.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 luglio 1969 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 55, sita in Bellaria, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 1, particella n. 407 (parte).

(9601)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Palermo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 24 luglio 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 6367, sita nel comune di Palermo, riportata in catasto del citato comune al foglio n. 77, particella n. 40.

(9602)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area e di un manufatto, siti in Alassio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 giugno 1969, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area ed il manufatto ivi insistente, siti in Alassio, della superficie di mq. 137, riportati in catasto al foglio n. 27, particella n 687 del comune di Alassio.

(9603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3583 Mod. 25-*A* D.P. — Data 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricev. delle domande — Intestazione: Tais Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 ottobre 1969

(9724)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A - 213 del 2 ottobre 1969, relativa ai prezzi minimi alla esportazione.

(9781)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Tonara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9751)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9752)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9753)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9754)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9755)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9756)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9757)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.453.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9758)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.256.831, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9759)

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.483.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9760)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.095.584 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9761)

Autorizzazione al comune di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Marano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.622.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9762)

Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Baronissi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.581.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9763)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.041.711 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9764)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.074.289 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9765)

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Torraca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.279.784 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9766)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1969, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.531.669 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(9767)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1969, registro n. 57, foglio n. 134, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signorina Elisabetta De Rosa, portantino di 2ª classe di ruolo, in servizio presso la Università di Napoli, avverso il mancato inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva dei tecnici-infermieri dell'amministrazione universitaria.

(9597)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1969, registro n. 70, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Averna Angelo, avverso il suo licenziamento dal posto di bidello supplente presso il liceo ginnasio di Bassano del Grappa.

(9598)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 288, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Fosca Gemignani ved. Crespi ed altri avverso il decreto ministeriale 22 dicembre 1965, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del centro storico del comune di Albino (Bergamo).

(9599)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1969, registro n. 68, foglio n. 87, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 31 gennaio 1966 dal sig. Calzolani Sergio, avverso l'ordinanza ministeriale 24 agosto 1965 nella parte concernente le disposizioni per la nomina a posti della carriera di concetto ed esecutiva del personale indicato all'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122.

(9676)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1969, registro n. 73, foglio n. 169, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Aronica Paola in data 5 gennaio 1964, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo delle insegnanti tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(9677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 luglio 1969, concernente la costituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1969:

1) all'art. 1, in luogo di « Colli per. agr. Alessandro, designato dalla Federazione nazionale delle latterie e caseifici sociali », leggasi « Colli per. agr. Alfonso, designato dalla Confederazione cooperativa italiana »;

2) tra « Colli per. agr. Alfonso e Visani dott. Lino », leggasi « Bertoli rag. Alessandro, designato dalla Federazione nazionale delle latterie e caseifici sociali ».

(9729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di quindici guardiamarina, tre sottotenenti del genio navale, tre sottotenenti delle Armi navali, tre sottotenenti di commissariato militare marittimo e due sottotenenti delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli uffici della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di Commissariato e delle capitanerie di porto;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 169 con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi teorici-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina Militare;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle Armi navali della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 560;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

15 guardiamarina;

3 sottotenenti del Genio navale;

3 sottotenenti delle Armi navali;

3 sottotenenti di Commissariato militare marittimo;

2 sottotenenti delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tre anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria civile (qualunque sezione), o in ingegneria navale e meccanica, o in ingegneria meccanica, o in ingegneria aeronautica, o in ingegneria nucleare per la nomina nel corpo del Genio navale;

laurea in ingegneria elettrotecnica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria mineraria, o in ingegneria elettronica, o in fisica, o in chimica, o in chimica industriale per la nomina nel corpo delle Armi navali;

laurea in giurisprudenza, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in scienze forestali, o in filosofia, o in pedagogia, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel Corpo di Commissariato;

laurea in giurisprudenza, o in matematica, o in discipline nautiche, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in lettere, o in materie letterarie, in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in geografia, o in architettura, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale o di liceo artistico (2ª sezione architettura) per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti o sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri per la nomina nel Corpo del Genio Navale;

diploma di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria industria mineraria), per la nomina nel Corpo delle Armi navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti, maglieria, industria tintoria, industrie alimentari, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di Commissariato;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (sezione capitani o sezione costruttori), o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico industriale (indirizzo edilizia), o di abilitazione magistrale per la nomina nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 6 devono pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina ad ufficiale, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio. Sono dispensati da tale obbligo coloro che avessero già conseguito, in qualità di sottufficiali della M. M., autorizzazione per contrarre matrimonio in via normale con la stessa persona con cui risultano sposati all'atto della nomina ad ufficiale.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o che non avrà ottenuto il richiesto assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) estratto matricolare;

8) fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è

cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissione giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1969
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 162

PROGRAMMA E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio Navale, delle Armi Navali, di Commissariato e delle Capitanerie di porto. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo - Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord-Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone; *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Nautica*: Navigazione piana, Cosmografia - Navigazione astronomica - Maree - Magnetismo navale - Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta - Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) *Cinematica*: Generalità - Definizione - Velocità relativa - Indicatrice del moto - Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione - Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità - Lancio dei siluri - Triangolo di lancio - Cerchio di lancio - Settori del cerchio di lancio - Lancio di siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri aerei - Zona di attacco di una silurante - Bombardamento da aerei - Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità - Idrofoni - Cenni sull'effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego dell'ecogoniometro - Ricerca antisommergibile - Attacco antisommergibile - Bombardamento antisommergibile.

3) *Meteorologia*: Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità - Variazioni di stato dell'aria - Condizione per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura - Cenni sulla circolazione dell'atmosfera - Masse d'aria - Fronti - Classificazione delle nubi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici - Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici - Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze - Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone - Generalità sul fenomeno dell'esplosione - Esplosivi di lancio - La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali - Esplosivi di scoppio - La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni - Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti - Cannoni - Principali definizioni relative al cannone - Costituzione interna - Profilo esterno. Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta. Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo - L'affusto: sue parti essenziali - Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone - Le tavole di tiro navale e c.a. - Nozioni sul tiro navale e contraereo - Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore - La punteria - L'esecuzione e l'aggiustamento del tiro - Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio - Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave - Le sistemazioni per il tiro - Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) *Nozioni di armi subacquee*: Nozioni di carattere generale sui siluri - Teste in guerra - Acciarini - Teste auto alleggerite - Congegni contenuti nelle predette - Serbatoi - Caratteristiche - Gruppo di congegni - Regolatori di pressione - Ritardatori - Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi - Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni - Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri.

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie: Sommergibili e Mas - Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio - Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto - Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari - Apparecchiature relative.

6) *Architettura navale e servizio sicurezza*: Nomenclatura della nave - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni scafo e carena - Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave - Stabilità trasversale e longitudinale - Stabilità dinamica - Spostamento pesi - Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra - (verticale, orizzontale, compartimentazione) - Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra - Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle - Bilanciamento - Esaurimento - Tamponamento vie di acqua - Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni. I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra - Vari tipi di cifrari.

8) *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento - Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico - Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità - Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della Difesa (Marina) - Consiglio superiore delle forze armate - Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali - Caratteristiche e classificazione delle navi - Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) Macchine marine:

a) Parte 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti. Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - Condotta della combustione.

b) Parte 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina Parsons - Turbine miste - Gruppi turboriduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione -Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª - *Macchinari ausiliari*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori - Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª - *Motori*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto -Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti - Motori a scoppio: Parti fisse e mobili - La distribuzione e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4 e a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: Sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª - *Cenno sulle turbine a gas*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie - Accensione delle caldaie - Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza di livelli delle caldaie - Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscadatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata - Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative. Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe - Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento - Carico di sicurezza - Durezza - prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce - Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazioni e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - imbutitura - punzonatura.

b) Parte 2ª - *Lavorazione*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri - Tolleranze, deviazione, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale*:

a) Parte 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza Dimensioni principali della scafo e della carena. Bordo libero - Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª - *Propulsione e governo*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª *Costruzione navale*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*. (Come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elettrotecnica*: Impianti elettrici:

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Selenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Strutture e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuizione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linea.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misure delle resistenze col metodo dell'amperometro e del voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

. Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovraccorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) *Meccanica e macchine*:

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici delle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) *Radiotecnica e misure radioelettriche*:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscillazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo a frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ad induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni di una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radio elettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttiva. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radiofari.

6) *Telegrafia e telefonia*:

Telegrafia - Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione.

Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia - Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche. Organi di protezione per gli impianti telefonici

7) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Amministrazione militare marittima*:

a) Parte 1ª - *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato militare marittimo*

Le Direzioni e Sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - mandati di introito e di pagamento - giornale di contabilità - conti correnti dei capitali e conti sospesi - bilanci di verificazione e note illustrative - servizio di cassa - responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - registri e documenti.

b) Parte 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della Marina militare*

Fondo scorta - costituzione variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina - modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. - liquidazione debiti e crediti del personale militare - assegni di vitto - contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - contabilità delle mensé alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero - vaglia - risparmi - delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro - contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) Parte 3ª - *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - modalità dei pagamenti - rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali - ordini di lavoro - lavori per Enti estranei e privati - modalità dei versamenti all'Erario - contabilità della mano d'opera - ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina - loro classificazione - libro di nomenclatura - movimento dei materiali nei magazzini - consegne e ricognizioni - quaderni di dotazione delle navi - formazione aumenti diminuzione e ricambi - materiali di dotazione delle mense - materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza - Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri - Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori - Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici - Vari tipi di forni - Macchine e accessori - Panificazione - Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo - Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovie - Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri - Cambusa - Stiva - Cucina - Distributorio - Panificio e frigorifero.

Vestiario - Tabelle e tariffe vestiario - Composizione del corredo del marinaio - Il corredo del marinaio nei riguardi igienici - economici, logistici e disciplinari - Le operazioni di vestizione della leva

Magazzini vestiario - Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario - Spedizione del vestiario - Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio.

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizioni, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati - Rapporto d'impiego - Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

E) CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo.

Interpretazione ed applicazione della legge in generale.

Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza.

Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Cenni sulle successioni.

Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà dei beni privati.

Cenni sul possesso.

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto.

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

2) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale - Amministrazione autarchica - Consiglio di Stato e Corte dei conti - Avvocatura generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni - Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità -

Attività e organi di polizia in generale.

3) *Servizio marittimo*:

Attività amministrativa, polizia e servizio dei porti - Ordinamento speciale di alcuni porti italiani. Personale marittimo - Arruolamento e collocamento della gente di mare - Il comandante della nave - Le persone addette al lavoro nei porti - Ordinamento del lavoro portuale - Demanio marittimo e sua amministrazione - Cenni di legislazione sulla pesca - La nave, costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione e cancellazione delle navi e dei galleggianti - Navigabilità - Documenti di bordo - Atti di stato civile sulle navi - L'impresa di navigazione - L'armatore - Il raccomandatario - Polizia di bordo e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Trasporto passeggeri - Emigrazione - Assistenza e salvataggio - Ricupero e ritrovamento dei relitti - Inchieste sui sinistri marittimi - Cenni sui provvedimenti cautelari sulle navi e sui galleggianti - Cenni sui reati marittimi - Registro italiano navale per la classificazione delle navi - Cenni sulla stazzatura delle navi - Accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Bordo libero - Obbligo di servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili - Trasporto merci pericolose. Norme per la prevenzione degli incendi a bordo e nei porti.

4) *Elementi di contabilità generale dello Stato*.

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato - Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione - Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale - Spese dello Stato - Apertura di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato - Norme principali delle leggi sul registro e bollo - I servizi di contabilità e cassa delle capitanerie di porto.

5) *Ordinamento della Marina mercantile*:

Ministero della marina mercantile - Ordinamento centrale - Comandi ed uffici periferici.

6) *Servizio di leva e mobilitazione*:

Legge e regolamento sulla leva di mare - I servizi di mobilitazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi in congedo.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta la propria firma.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(9783)

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali della Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa, direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, comprendente anche la idoneità al volo.

Il giudizio di idoneità verrà graduato in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di 2 lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere agli enti competenti un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati che siano militari in servizio.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale - prova scritta obbligatoria;
2) matematica - prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale - prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica - prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia - prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica - prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà 3 temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei 3 temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti e divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coeff. 5;
prova scritta di matematica, coeff. 5;
prova orale di cultura generale, coeff. 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica, coeff. 5;
prova orale di storia, geografia e topografia, coeff. 3;
prova orale di cultura militare aeronautica, coeff. 5;

b) quattro punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; otto punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore al 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono, nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) cinque punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) un punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di dieci punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli Enti competenti, dal Ministero difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione;

f) da uno a dieci punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli Enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

g) da uno a quindici punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presente i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 3 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare professionale.

Ai sensi del regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o militari volontari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 248

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi

a) Prove scritte (durata delle prove: 6 ore):

1) Cultura generale: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica, allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) Matematica:

Verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) Prove orali obbligatorie (durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti):

3) Cultura generale: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o sui altri ad essa attinenti.

4) Matematica, fisica e chimica:

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei seni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica:

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota; gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizioni e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Pompe per gas e per liquidi. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla navigazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali; specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazioni delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Cosmografia:

Sfera celeste, sistemi Tolemaico e Copernicano. Leggi di Keplero. Leggi di Newton e bilancia di Cavendish. La luna: movimenti, fasi, eclissi, maree.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile; batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucault.

Chimica:

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elementi e tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogadro. Mole o grammolecola. Equazione di Clapeyron e caratteristica dei gas perfetti. Legge di Dulong e Petit. Peso atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas e vapori non dissociati e per solidi in soluzione.

Valenza e coefficienti stechiometrici: reazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli - ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi, sali, idracidi. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Acidità, neutralità, basicità: concentrazione degli ioni, idrogeno e pH.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti metalli e loro composti: Na, Cu, Ag, Au, Ca, Zn, Hg, Al, Sn, Pb, Cr, Fe, Ni.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti non metalli e loro composti: C, N, P, O, S, F, Cl, Br, I.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di ottano. Carburanti avio e combustibili per aerogetti.

Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.

Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, anidridi, eteri ed esteri. Grassi e saponi.

Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenni sugli aggressivi chimici.

5) Storia, geografia e topografia:

Storia:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della Unità Nazionale Italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia e Topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici: grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

6) Cultura militare aeronautica:

Nozioni generali su:

Costituzione della Repubblica italiana;

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica - servizio delle telecomunicazioni - servizio meteorologico - servizio dei trasporti - servizio del demanio - servizio sanitario - servizio armamento e munizionamento - servizio fotografico - servizio di commissariato; per ogni servizio definire nelle linee generali competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sull'uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

7) Prove orali facoltative di lingue estere (durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti).

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi, 1ª sezione. — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . appartenente al distretto militare di . . . in servizio o in congedo presso . . . . . residente a . . numero codice postale . . . . . (1) (provincia di . .), via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . nell'anno . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .,

di rinunciare al grado di . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6).

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7)
. . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4 In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(7) Firma dei capi dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(9358)

Concorso, per titoli, a sette borse di studio da conferire a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica, iscritti ai corsi di specializzazione elettronica organizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il bando istitutivo dei corsi di « specializzazione elettronica »;

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1969-70 un concorso pubblico per titoli a sette borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna da assegnare a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica, iscritti ai corsi istituiti con il bando citato nella premessa.

Art. 2.

Le sette borse di studio sono così suddivise:

tre destinate agli studenti che frequentano il 1° anno del « XVIII corso di elettronica generale »;

quattro a borsisti provenienti dal primo anno del corso di specializzazione elettronica, che ne facciano domanda, ed a coloro che, pur non provenendo dal primo anno di detto corso, siano in possesso della laurea in ingegneria elettronica e siano iscritti al 2° anno del « Corso di applicazioni elettroniche ».

Nell'assegnazione delle borse agli iscritti al « Corso di applicazioni elettroniche », sarà data la precedenza ai borsisti provenienti dai corsi del 1° anno che abbiano superato gli esami.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui al precedente articolo, coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 1.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università, 4, entro il 25 novembre 1969.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;

il titolo di studio conseguito;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana.

Dovranno altresì dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di Enti parastatali, o comunali, o di aziende private.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di laurea, dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

e) titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato;

f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza la cui presentazione viene prorogata fino al 3 dicembre 1969.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Le domande incomplete di documentazione saranno escluse dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

Le domande come sopra presentate saranno esaminate da apposita commissione costituita:

dal direttore didattico dei corsi, presidente;

da un ufficiale superiore in rappresentanza del C.T.S., membro;

da tre ufficiali superiori in rappresentanza dei rispettivi stati maggiori delle tre forze armate, membri;

dal segretario didattico dei corsi, senza voto, segretario.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficenti.

Costituisce titolo preferenziale l'idoneità al servizio militare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria é determinata con i criteri per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse verranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili saranno assegnate ai candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro della difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purché gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

L'ammontare delle borse di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed all'attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 100.000 dopo il superamento degli esami finali.

La relativa spesa di L. 7.000.000 graverà sul capitolo 3102 esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1969
Registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 130

(9691)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1969, n. 24633, concernente la organizzazione di una scuola professionale per l'anno accademico 1969-70;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi ventiquattro posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso la facoltà di ingegneria delle Università degli Studi di Bologna, Napoli e Trieste, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda (30 novembre 1969) si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario e non abbiano superato il 28° anno di età:

1) i laureati in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica ed elettronica;

2) gli studenti in ingegneria, esclusi quelli in ingegneria chimica ed elettronica, iscritti al 5° anno della facoltà per l'anno accademico 1969-70 o che lo siano stati per il 1968-69 o che siano fuori corso del 5° anno, purchè, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non debbano ancora sostenere, per completare l'intero piano di studi, più di nove esami, oltre l'esame di laurea.

Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla scuola professionale organizzata per gli anni accademici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68 e 1968-69, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa - Roma, entro il termine perentorio del 30 novembre 1969.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite — nemmeno di organi periferici ferroviari — e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere, a pena di esclusione dal concorso, autenticata dal notaio o dal segretario comunale o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per il militare alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda il candidato dovrà dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il gruppo di materie, di cui al successivo art. 9, prescelto per l'esame di concorso;

la facoltà di ingegneria (Bologna o Napoli o Trieste) presso la quale intende seguire i corsi della scuola professionale;

il proprio indirizzo.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre:

un certificato, rilasciato dalla rispettiva università, dal quale risultino tutti gli esami sostenuti e i voti riportati, nonchè il numero e la specie degli esami eventualmente mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento

della laurea. Nel certificato rilasciato agli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, dovrà essere espressamente precisata anche tale situazione, indispensabile per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 1) del successivo art. 8.

Nel certificato medesimo, od in altro aggiuntivo, dovrà altresì risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti, l'anno di corso al quale sono iscritti per il 1969-70, o sono stati iscritti per l'anno 1968-69;

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni), ai fini dell'attribuzione di puntazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

I certificati universitari non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

L'ammissione alla scuola professionale è subordinata alla condizione che, nel piano di studi seguito o da seguire dal candidato per il conseguimento della laurea, siano comprese le seguenti materie riguardanti i trasporti ferroviari:

« Tecnica ed economia dei trasporti » (è considerata equivalente la materia « Trasporti I »);

« Trazione elettrica » (è considerata equivalente la materia « Trazione e propulsione »).

In caso contrario, nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà impegnarsi, qualora risulti vincitore del concorso medesimo, a frequentare nell'anno accademico 1969-70 le lezioni delle dette materie presso la prescelta facoltà di ingegneria ed a sostenerne gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi, restando inteso che gli esami sulle discipline suddette, sostenuti presso la scuola, non hanno alcun valore accademico.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

I concorrenti verranno sottoposti, a cura della Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di ispettore.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa - Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Per i titoli di merito la commissione disporrà del punteggio seguente:

1) da diciotto a trenta punti per la media dei voti riportati in tutti gli esami universitari superati, aggiungendo peraltro 4/10 di punto per ogni esame da sostenere in meno rispetto ai nove esami previsti al precedente art. 2;

2) sino a tre punti per il voto riportato nell'esame di laurea;

3) sino a tre punti per il complesso di altri titoli di merito (culturali, professionali, pubblicazioni).

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio su uno dei seguenti tre gruppi di materie, a scelta del candidato:

A) Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni.

B) Meccanica applicata alle macchine - Macchine.

C) Fisica tecnica - Elettrotecnica.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti, designati allo scopo di intesa con le facoltà di ingegneria sedi dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 30 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 18/30.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per i titoli di merito.

Art. 10.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per i titoli con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi 24 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale, rispettivamente nella sede della facoltà di ingegneria presso la quale, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 300.000 (trecentomila). Tale importo sarà elevato a L. 400.000 (quattrocentomila) per gli studenti iscritti, per l'anno accademico 1969-70, ad università diverse da quelle sedi dei corsi professionali e per coloro che, già laureati alla data del 30 novembre 1969, risultino alla data stessa residenti fuori della provincia ove si trova l'università sede dei corsi. A tal fine gli interessati saranno invitati a produrre il certificato di residenza, in carta legale.

L'importo delle borse di studio — previo accantonamento di L. 100.000 (centomila) — verrà corrisposto in quattro rate uguali entro i mesi da marzo a giugno 1970. La rata di marzo si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dall'inizio dei corsi a tutto il 28 febbraio; le tre rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 100.000 (centomila) verranno corrisposte dopo il primo mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 11.

La scuola professionale comprenderà lo svolgimento dei corsi:

1) « Organizzazione ferroviaria »

2) « Impianti ferroviari »

per complessive trentasei lezioni per ciascun corso, nei locali e secondo gli orari che verranno stabiliti e resi noti d'intesa con le facoltà di Ingegneria sedi dei corsi. Sentite le facoltà medesime verranno nominati i docenti e i rispettivi assistenti dei suindicati corsi.

Art. 12

Oltre agli allievi vincitori del concorso di ammissione, ai corsi della scuola professionale saranno anche ammessi coloro che siano risultati idonei al concorso medesimo.

La frequenza ai corsi stessi, col superamento dei relativi esami, costituirà in ogni caso titolo di particolare valutazione in sede di partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione in impiego ferroviario, ovvero ai successivi eventuali concorsi a scuole professionali ferroviarie per laureati e laureandi in ingegneria.

Art. 13.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 10, non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle lezioni tenute per ciascun corso.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di lezioni tenute per ciascun corso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 15 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere la esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 15.

La rinuncia, la decadenza o l'esclusione di allievi vincitori del concorso, qualora si verifichino entro il 30 giugno 1970, daranno luogo al subentro di altrettanti allievi idonei al concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, purchè si trovino ad aver soddisfatto alle richieste condizioni di frequenza di cui all'art. 13.

Art. 16.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 17.

Nelle sessioni estiva ed autunnale avranno luogo gli esami sui due corsi professionali, nonchè sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5. A tal fine, la commissione potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

Per sostenere gli esami gli interessati dovranno avanzare, rispettivamente entro il 20 maggio e 20 settembre 1970, apposita domanda al presidente della commissione. Le date degli esami verranno direttamente comunicate ai soli allievi che avranno prodotto la relativa domanda.

Gli esami si intendono superati dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 18/30. E' consentita la ripetizione, nella sessione autunnale, di esami sostenuti con esito sfavorevole nella sessione estiva, solo sulle materie universitarie di cui al precedente art. 5.

Art. 18.

La commissione formulerà una prima graduatoria di merito comprendente gli allievi che, entro il 30 giugno 1970, siano in possesso della laurea, ne abbiano fatto pervenire il relativo certificato ed abbiano superato gli esami sui corsi professionali di cui all'art. 11 ed eventualmente quelli sulle materie di cui all'art. 5.

La commissione medesima formulerà successivamente altre tre graduatorie di merito, comprendenti coloro che si trovino nelle condizioni di cui sopra rispettivamente al 31 agosto 1970, 31 dicembre 1970, 10 maggio 1971.

Nelle due prime graduatorie di cui al precedenti comma potranno essere altresì compresi, se laureati, gli eventuali allievi vincitori del concorso per la scuola professionale 1968-69, i quali, pur avendo superato gli esami di cui agli articoli 5 e 11 nelle previste sessioni, non abbiano acquisito il titolo ad essere inclusi nelle graduatorie del concorso stesso esclusivamente perchè non ancora in possesso della laurea. A tal fine gli interessati saranno tenuti a far pervenire il certificato di laurea rispettivamente entro il 30 giugno 1970 e 31 agosto 1970

Le graduatorie saranno determinate dalla somma dei punti spettanti in base ai seguenti criteri:

1) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati sia nel colloquio di cui al precedente art. 9, sia in tutti gli esami universitari sostenuti per il conseguimento della laurea ed in quelli di cui al precedente art. 5 eventualmente sostenuti presso la scuola professionale;

2) da 18 a 30 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 11;

3) da 30 a 50 punti per il voto riportato nell'esame di laurea.

Art. 19.

L'assunzione in impiego ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità di posti in organico del personale direttivo ai sensi e nei limiti dei comma 3° e 4° dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di ispettore in prova, secondo l'ordine di collocazione nelle quattro graduatorie di merito e previo totale esaurimento di ciascuna delle graduatorie precedenti.

L'assunzione stessa — che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati, dei documenti di rito ed allo esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per la immissione a pubblico impiego — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Art. 20.

Durante l'anno del servizio di prova gli assunti saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, pena la revoca del provvedimento di nomina in prova, con conseguente licenziamento.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il direttore generale: FIENGA

(Su carta legale da L. 400)

ALLEGATO *A*)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - Piazza della Croce Rossa - 00100 - ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . . a . . . . (provincia . . . .) residente a . . . ., presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esame emanato in data . . . ., per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, i cui corsi verranno tenuti presso le facoltà di ingegneria di Bologna, Napoli e Trieste, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario, indicare se: riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra pubblica amministrazione (in caso diverso, specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego);

di prescegliere, per l'esame di concorso cui verrò sottoposto in base all'art. 9 del bando, il seguente gruppo di materie: (indicare: *A*) o *B*) o *C*), e precisamente: (specificare le materie);

di avere l'intendimento di seguire i corsi della scuola professionale presso la facoltà di ingegneria di . . . . (precisare se Bologna o Napoli o Trieste).

Allego un certificato rilasciato dall'Università degli studi di . . . ., dal quale risultano tutti gli esami sostenuti ed i voti riportati, nonchè (eventualmente) il numero e la specie degli esami mancanti per completare il piano di studi previsto per il conseguimento della laurea. (Nel certificato medesimo — od in altro certificato aggiuntivo da produrre — dovrà anche risultare: per i laureati, il voto di laurea; per gli studenti che hanno sostenuto favorevolmente tutti gli esami previsti per il conseguimento della laurea, l'espressa precisazione di tale situazione da parte dell'Università; per gli studenti in genere, l'anno di corso cui sono iscritti per il 1969-70 o sono stati iscritti per il 1968-69).

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato (o certificati) dell'università non fosse conforme a quanto prescritto dal « Bando » di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Allego inoltre i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di merito:

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .

(ecc.).

Preciso che nel piano di studi seguito (o da seguire) per il conseguimento della laurea sono (o non sono) comprese le materie (« Tecnica ed economia dei trasporti » — è considerata equivalente la materia « Trasporti I » — e « Trazione elettrica » — è considerata equivalente la materia « Trazione e propulsione »), di cui all'art. 5 del bando di concorso (2).

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (3).

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o dalle altre autorità di cui all'art. 3 del « Bando » di concorso)

Allegati n. . . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e il nome.

(2) Qualora le dette materie non fossero comprese, il candidato dovrà aggiungere: « Mi impegno, risultando vincitore del concorso, a frequentare nell'anno accademico 1969-70 i relativi corsi presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di . . . (precisare: Bologna o Napoli o Trieste) e a sostenerne gli esami presso la scuola professionale, nella rispettiva località sede dei corsi.

(3) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(9673)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio in prova di 3ª categoria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1968 (registro n. 6 Sanità, foglio n. 305), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 22 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso a quattro posti di operaio in prova di 3ª categoria (comune, ex coefficiente 151) così ripartiti:

n. 2 manovali specializzati « OP »;
n. 1 fotogrammetrista riproduttore « AO »;
n. 1 elettricista circuista elettrico « AO »;

nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:
Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità;
Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità;
Camilleri dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero della sanità;
Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:
Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa preventiva di L. 100.000 (centomila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione delle spese dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *settembre* 1969
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 109

(9640)

Sostituzione di tre membri aggiunti alla commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 18 settembre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 12 marzo 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale si è provveduto alla sostituzione del presidente e di un componente della commissione medesima;

Viste le lettere in data 19 giugno 1969, 19 giugno 1969 e 26 giugno con le quali, rispettivamente, il dott. Emilio Marchetti, il prof. Alfonso Ferri e il prof. Gaspare D'Aguanno hanno rinunciato alla nomina a membri aggiunti della commissione predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Attilio Marchetti, il prof. Angelo Martelli e la professoressa Maria Cicchitelli sono nominati membri aggiunti alla commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice ragioniere in prova, rispettivamente, per la statistica, le lingue inglese e tedesca e per le lingue francese e spagnola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 27 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1969
Registro n. 7, *foglio n.* 386

(9608)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale del mese di ottobre 1969, dispensa n. 10, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968.

(9606)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

Nel Bollettino ufficiale del mese di ottobre 1969, dispensa n. 10, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968.

(9607)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Revoca del concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1967, registro n. 9 Sanità, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 1º marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 387, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, entrata in vigore il 1º luglio 1968;

Considerato che nel ruolo in questione sette posti devono essere conferiti ai sensi della citata legge n. 482;

Considerato che ai sensi dell'art. 15, primo comma, della ripetuta legge 2 aprile 1968, n. 482, non può procedersi alla nomina del vincitore del concorso predetto se prima non siano stati ricoperti, o almeno accantonati, i posti spettanti agli aventi diritto ai sensi della legge medesima;

Accertato che nel ruolo di che trattasi non vi sono, nè si prevede si verificheranno in un prossimo futuro, vacanze sufficienti per coprire i posti ancora da conferire ai sensi della ripetuta legge n. 482;

Decreta:

Il decreto ministeriale 30 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1967, registro n. 9 Sanità, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità e il decreto ministeriale 1º marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 387, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo, sono revocati per i motivi di cui alle premesse.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 346

(9554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e di quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 6-7 del 6-13 febbraio 1969 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1969, registro n. 3, foglio n. 307, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e di quella degli idonei del concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1967.

(9520)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 958 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Benevento, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè dei comuni interessati, queste ultime su terna proposta dal collegio provinciale delle ostetriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bocchini dott. Mario Gianni, consigliere di 1ª classe della prefettura di Benevento;

Colitta dott. Alberto, medico provinciale capo;

Coletta prof. dott. Alessandro, primario ostetrico ospedaliero;

De Nuptis dott. Alfonso, specialista in ostetricia e ginecologia;

Foggi Binda, ostetrica condotta di Foiano Valfortore.

Segretario:

Censales dott. Nicola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Benevento non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 2 ottobre 1969

Il medico provinciale: SEGRETO

(9731)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.